

## ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO CAUTELARE DEL 21 OTTOBRE 2022, N. 8047,

RESO DAL TAR DEL LAZIO

SEDE DI ROMA, SEZ. IV, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 12140/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it);tel. 0917794561; fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it);tel. 0917794561; fax 091/7722955), difensori della Sig.ra **Fregola Fabiola** (C.F.FRGFBL85H59G273X), nata il 19 giugno 1985 a Palermo (PA) e ivi residente, in viale Lazio, n. 118, in base all'autorizzazione di cui al decreto del 21 ottobre 2022, n. 8047, reso dal Tar Lazio - Roma, sez. Quarta, resa nel giudizio R.G. n. 12140/2022,

### AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. Quarta;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: **12140/2022**;
- il ricorso è stato presentato contro:
  - Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;
  - la Commissione interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore;
  - il Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*, non costituiti in giudizio;
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati nella graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione*», profilo funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01)», di cui va ordinato l'intervento;
- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione del punteggio numerico complessivo, pari a 24,75, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- conseguentemente parte ricorrente è risultata vincitrice, ma in una posizione inferiore a quella legittimamente spettante.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- la graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione*», profilo funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01), approvata con decreto direttoriale prot.n. 108 del 4 ottobre 2022 e resa nota nella Gazzetta Ufficiale l'11 ottobre 2022, nella parte in cui l'odierna ricorrente risulta collocata ad una posizione inferiore rispetto a quella legittimamente spettante;

- l'elenco nominativo definitivo dei candidati idonei del «*Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione*», profilo funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01), pubblicato il 04/08/2022 sul portale reclutamento.istruzione.it, nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- l'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente in data 13 luglio 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 18 luglio, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

il punteggio numerico, pari a 24,75, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 37, del correttore e del foglio risposte;

- l'avviso di convocazione per la scelta della sede, pervenuto all'odierna ricorrente a mezzo PEC in data 7 ottobre u.s., con cui è stata invitata a recarsi presso la sede di Roma ad esprimere la propria preferenza;

- i verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 37 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

- i verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui vi si prevede che il questionario si compone di una parte composta da «n. 8 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti situazionali descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione - quale ritengano più adeguata», con la relativa attribuzione dei punteggi (0; 0,375; 0,75), nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesiva degli interessi dell'odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Il motivo su cui si fonda il ricorso è di seguito sintetizzato.

**ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 37 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

Parte ricorrente ha rappresentato, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, l'erronea formulazione del quesito censurato, la cui illegittima formulazione le ha materialmente impedito di collocarsi nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Il quesito contestato è così formulato: «*Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi:*».

L'Amministrazione resistente ha indicato, tra le possibili soluzioni, le seguenti opzioni di risposta: «*A: Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata (flaggata dalla ricorrente e considerata neutra, da 0,375 punti);*

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

*B: Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile (valutata 0 punti);*

*C: Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi (valutata come maggiormente efficace dall'amministrazione precedente, 0,75 punti)».*

Secondo l'Amministrazione, la risposta «maggiormente efficace» (da 0,75 punti) sarebbe la C): «Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi». Viceversa, la ricorrente ha deciso di rispondere A): «Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata», considerata inespugnabilmente «neutrale» (con conseguente assegnazione di 0,375 punti, anziché del punteggio pieno, pari a 0,75), pur avendo la stessa opzionato una risposta che, sulla base degli elementi forniti dalla traccia, nonché degli studi e contributi teorici multidisciplinari di matrice psicologica, sociologica ed economica sul comportamento organizzativo, costituisce certamente la soluzione maggiormente efficace se correlata allo scenario proposto, da considerarsi appunto come atteggiamento propulsivo.

In proposito, l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è palese, e il giudice amministrativo si è già espresso accogliendo un ricorso con le medesime doglianze. In particolare, con sentenza n. 11793/2022, il TAR ha ribadito l'esistenza di criteri di valutazione precostituiti per i quesiti situazionali.

In particolare, Codesto Ecc.mo TAR ha statuito che *“Per i quesiti situazionali oggetto di prova, erano stati predeterminati a monte sia l'impostazione delle soluzioni, che i criteri di assegnazione dei punteggi, così ripartiti: “1. RISPOSTA PIÙ EFFICACE: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di eventuali possibili divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene PIU' efficace in quanto risolve TUTTE le criticità presentate o prevedibili. 2. RISPOSTA MENO EFFICACE: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “ADATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto gestire le problematiche evidenziate e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene MENO efficace in*

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

quanto risolve solo *IN PARTE* le criticità presentate. 3. *RISPOSTA NEUTRA*: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo "CONSERVATIVO" rispetto alla situazione presentata e cioè volto a "NEUTRALIZZARE" eventuali problematiche, con assenza di interventi." (TAR del Lazio, Sez. IV, Sent. n. 11793 del 12 settembre 2022).

Su tali basi, è evidente che l'opzione C), ritenuta maggiormente efficace dall'Amministrazione, sia all'evidenza errata.

Del resto, la stessa Amministrazione, laddove nei criteri ha deciso di voler premiare con il punteggio massimo un comportamento del responsabile di tipo "PROATTIVO" rispetto ad un comportamento di tipo "CONSERVATIVO", non poteva che considerare come preferibile la risposta fornita dal ricorrente.

È fuori di dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il proprio "errore", con il rischio che lo stesso venga replicato." (TAR del Lazio, sez. IV, sent. n. 11793/2022).

Quanto all'interesse dell'odierna ricorrente, basterebbe la rettifica in aumento del punteggio attribuitole su tale domanda per consentirle di ottenere un punteggio di 25,125 e di essere collocata tra posizione n. 158 e la n. 164, nella graduatoria di merito del concorso, ed essere conseguentemente assegnata alla sede lavorativa legittimamente spettante in Sicilia. Nelle sedi lavorative siciliane, infatti, sono stati assegnati candidati vincitori collocati alle posizioni n. 168 e n. 180, che hanno un punteggio dunque inferiore rispetto a quello che spetterebbe all'odierna ricorrente.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- **in via istruttoria:** disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via istruttoria:** ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. per constatare l'erroneità delle domande segnalate in ricorso come errate;

- **in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in

epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirle di essere inclusa nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso de quo, per il profilo di interesse;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio spettante sul quesito situazionale, nella graduatoria del concorso e la relativa assegnazione alla sede lavorativa spettante;

- **nel merito e in subordine:** condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito.

#### **AVVISANO INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con decreto cautelare n. 8407/2022, pubblicata lo scorso 21 ottobre u.s., il TAR "Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parteeffettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di individuazione – e, comunque, di reperimento – dei soggetti aventi qualifica di "controinteressati";

Ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

*notifica per pubblici proclami;*

*7. il testo integrale del ricorso introduttivo.*

*In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che il non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*

- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.*

*Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.*

*Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta".*

*Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso*

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

**Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143**

**Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955**

**[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)**

**P.IVA 06495860824**

l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 11669/22) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.";

#### AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e il Decreto reso dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 21 ottobre 2022, n. 8407, *sub* r.g. 12140/2022.

Il Ministero dell'istruzione, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, dovrà:

- i) **pubblicare** sul proprio sito internet il **testo integrale del ricorso, del Decreto cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso** che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento cautelare in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di Decreto;
- ii) **non dovrà rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, l'avviso;
- iii) **dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.**

Palermo-Roma, 25 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone      Avv. Simona Fell